

Statuto

CIRCOLO DEI LAVORATORI ANZIANI DI SCHIO

APS a.f. 92004940240



ART. 1

(Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia del Terzo Settore denominato:

CIRCOLO DEI LAVORATORI ANZIANI DI SCHIO APS, in breve C.L.A.S. APS, Associazione non riconosciuta di promozione sociale.

L'Associazione ha sede legale in Vicolo della Giasara 14 nel comune di Schio (VI)

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Lo Statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

ART. 3

(Finalità e Attività)

L'Associazione è apartitica e aconfessionale; esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore dei soci.

L'Associazione si propone di svolgere in favore dei propri soci, di loro familiari o di terzi attività di organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (lettera i) art. 5 D.lgs 117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo l'Associazione si propone di:

- Favorire e sviluppare l'attività socio/creativa dei soci
- Promuovere il proficuo impiego del tempo libero dei propri soci attraverso iniziative di natura culturale-ricreativa, ludico-sportiva e sociale
- Incoraggiare e favorire i rapporti interpersonali tra i soci
- Aiutare all'occorrenza il socio nel disbrigo di pratiche varie

L'Associazione potrà collaborare e stimolare la collaborazione con altri Enti del Terzo Settore, e non solo, aventi finalità comunque compatibili con il proprio oggetto sociale. Potrà sviluppare e stimolare la creazione di una vera "rete associativa" anche con l'iscrizione tra i propri soci di altri Enti del Terzo Settore o la sua stessa partecipazione associativa ad altri Enti del Terzo settore al fine di ottimizzare e razionalizzare i rapporti, lo scambio di conoscenze, i servizi da parte di terzi a favore proprio e dei propri soci oltre a coordinare e incentivare le iniziative rese dai volontari operanti in qualunque realtà associativa.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 4 (Ammissione)

Sono soci dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'Associazione enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che la maggioranza assoluta tra gli enti sia rappresentata dalle associazioni di promozione sociale.

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è annotata nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

La quota sociale è intransmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 5 (Diritti e doveri degli associati)

L'Associazione garantisce il rispetto del principio della pari opportunità e dei diritti fondamentali della persona; tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle attività e di accedere alle strutture dell'Associazione, all'informazione, all'accesso agli atti, ai libri sociali e ai registri contabili presso la Sede sociale.

Ogni socio ha il diritto di partecipare con il proprio voto alle deliberazioni dell'Assemblea, purché in regola con la qualifica di socio e può proporsi quale candidato per gli Organi dell'Associazione stessa.

Ogni socio ha il diritto di denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore.

I soci hanno il dovere di osservare il presente Statuto e tutte le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e sono tenuti a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

ART. 6 (Volontario e attività di volontariato)

Il socio volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di socio volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'Associazione.

L'attività del socio volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai socio volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 7

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di socio si perde per mancato rinnovo della quota associativa, decesso, dimissioni o esclusione nel caso vengano meno i requisiti essenziali richiesti per l'appartenenza all'Associazione.

La perdita della qualità di socio per morosità avviene se il socio non rinnova la quota entro l'anno di tesseramento.

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il socio che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto, può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato al socio dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

I soci ed i loro eredi non hanno alcun diritto sul fondo comune e conseguentemente in caso di decesso, dimissioni, morosità od esclusione, non possono pretendere alcunché dall'Associazione e tanto meno la restituzione dei contributi già versati.

ART. 8

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea dei soci
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo al verificarsi delle condizioni di legge o per volontà dell'Assemblea
- Organo di revisione al verificarsi delle condizioni di legge o per volontà dell'Assemblea

ART. 9

(L'Assemblea)

L'Assemblea è composta dai soci dell'Associazione, iscritti nel Libro dei Soci e in regola con il versamento della quota sociale: è l'organo sovrano dell'Associazione.

Ciascun socio, sia esso persona fisica o ente del Terzo settore o senza scopo di lucro, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di cinque associati se il numero di soci al momento è superiore a 500, di tre associati se il numero di soci al momento è inferiore a 500.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'Assemblea stessa; è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza a mezzo lettera, fax, e-mail o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea Ordinaria è valida in prima convocazione se è presente, in proprio o per delega, la maggioranza dei soci iscritti che possono esercitare il diritto di voto; mentre in seconda convocazione (a distanza di almeno 24 ore dalla prima convocazione) è valida a prescindere dal numero dei presenti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega.

L'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita se sono presenti, in proprio o per delega, almeno la metà più uno degli iscritti aventi diritto di voto. Le deliberazioni vengono prese con la maggioranza dei 2/3 dei presenti e rappresentati per delega.

E' comunque richiesto il voto favorevole di almeno i 3/4 dei soci per le delibere inerenti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli Amministratori non hanno diritto di voto.

ART.10 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e, quando previsti, l'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 11 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea; è composto da un minimo di 5 a un massimo di 11 componenti, sempre in numero dispari, eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea tra le persone fisiche socie.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, sono in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

In caso di dimissioni o di decesso di un membro del Consiglio, il Consiglio stesso alla successiva prima riunione, provvederà alla sostituzione procedendo alla nomina del primo escluso dalla precedente votazione o, in mancanza, di altro socio. I sostituti dureranno in carica fino alla scadenza della persona sostituita. Nel caso venga a mancare la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo dovrà essere convocata l'Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo ed all'ammontare della quota associativa annuale; è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Decade il Consigliere che, dopo tre assenze consecutive non giustificate, non partecipa alla riunione successiva.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli Amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'Associazione,
- elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il segretario e il tesoriere
- attua le deliberazioni dell'Assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- delibera sulle convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 e ne determina anche le modalità di attuazione
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti soci.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 12

(Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere)

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, a maggioranza dei presenti; rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno; dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Tesoriere cura la contabilità dell'Associazione in osservanza delle norme di legge e la gestione della cassa; predispone, dal punto di vista contabile, le bozze del bilancio consuntivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario cura la tenuta dei registri verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, nonché del registro dei soci dell'Associazione.

ART. 13 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17 o anche solo per volere dell'Assemblea.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale, qualora predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 D. Lgs 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14 (Revisore legale)

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 D.LGS 117/2017 la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di controllo. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro

Art. 15 (Libri sociali)

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli soci tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti i soci, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo

ART. 16
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 17
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

ART. 18
(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 19
(Personale retribuito)

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge.

ART. 20
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 21
(Responsabilità dell'Associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

ART. 22
(Scioglimento)

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci; nella stessa sede l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Il patrimonio residuo è devoluto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017

ART. 23
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 24
(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.